

cui all'articolo 21 della legge, terrò presenti queste mie raccomandazioni.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Darò una breve risposta all'onorevole Grippo ed all'onorevole Vischi che mi hanno rivolte osservazioni e raccomandazioni speciali.

L'onorevole Grippo mi ha domandato in sostanza se questa legge sia l'ultima parola, ovvero il principio di altre riforme giudiziarie, e se io abbia intenzione di proporre l'allargamento della competenza dei pretori. L'onorevole Grippo intenderà facilmente che io non posso in questo momento prendere un impegno formale circa l'allargamento della competenza dei pretori; argomento che non può scindersi da altre riforme degli ordini giudiziari. Posso bensì assicurare l'onorevole Grippo che se ho accettato l'alto ufficio che mi è stato affidato, l'ho accettato col fermo proposito di occuparmi con tutte le mie forze di questo grande subietto delle riforme giudiziarie; (*Bravo!*) che in quest'opera io mi varrò dei copiosi e pregevoli studi che ho trovato nel Ministero di grazia e giustizia preparati da'miei predecessori, e ai quali io non dovrò aggiungere che il criterio della scelta, e la ferma volontà di riuscire nello intento.

Se rimarrò a questo posto, consacrerò tutto me stesso a questa impresa, e sulle proposte di riforme che avrò l'onore di presentare alla Camera, o vivrò o cadrò. Di ciò può essere certo l'onorevole Grippo.

Egli mi ha domandato ancora quali sieno le mie idee circa il gratuito patrocinio.

È questa appunto una delle materie sulle quali io intendo di portare tutta la mia attenzione. Conosco i lamenti che si fanno sull'andamento e sui risultati pratici dell'istituto del gratuito patrocinio; e mi basta ricordare ciò che ne dicono i discorsi annuali dei procuratori generali e dei procuratori del Re, e le diligenti relazioni della Commissione di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia.

Una riforma dell'ordinamento del gratuito patrocinio io la considero come parte integrante di quello che si chiama la legislazione sociale, perchè tra le cose più necessarie ai poveri è la difesa gratuita dei loro diritti.

Intorno a questo argomento dunque io por-

terò tutta la mia attenzione e presenterò a suo tempo alla Camera quei provvedimenti che crederò opportuni.

L'onorevole Vischi, a proposito dell'articolo 21 di questa legge, che conferisce al Governo del Re la facoltà di fare i provvedimenti necessari alla esecuzione ed al coordinamento delle disposizioni della medesima legge, ha voluto richiamare la mia attenzione sulla materia dei cancellieri e degli uscieri degli uffici di conciliazione. Non dubiti, l'onorevole Vischi, che nei provvedimenti autorizzati dall'articolo 21 della legge, io terrò conto, per quanto mi sarà possibile, di tutte le sue osservazioni e di tutte le sue raccomandazioni.

Grippo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grippo. Ho domandato di parlare solamente per dichiarare all'onorevole ministro guardasigilli che prendo atto delle sue cortesi assicurazioni. Ho tanta fiducia nella sua operosità, che mi auguro di veder presto attuate quelle riforme, delle quali egli ha ora parlato, manifestando concetti nei quali convergo perfettamente.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti articoli*):

« Art. 1. In ogni Comune vi ha un conciliatore.

« Nei Comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

« Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione.

« A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti più vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga. »

« Art. 2. I conciliatori e vice-conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con Decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto su parere del procuratore generale.

« I conciliatori o vice-conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

« La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli arti-